XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4609-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MINNITI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PINOTTI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CALENDA)

E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (FRANCESCHINI)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 21 novembre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

Presentato il 28 luglio 2017

(Relatrice: **QUARTAPELLE PROCOPIO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4609 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 »;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4609 Governo, recante la ratifica ed esecuzione di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali;

evidenziato che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione difesa, rileva principalmente lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;

considerato l'oggetto dello scambio di Note è la richiesta dell'Organizzazione in questione di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia al fine di incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4609 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e) Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa

l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si conferma la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, anche avuto riguardo al carattere prudenziale delle stime concernenti i benefici fiscali previsti dal medesimo;

l'onere di 51.920 euro annui per le spese di missione connesse alla partecipazione italiana alle attività del Forum Internazionale dell'Energia deve essere espresso in termini meramente previsionali, in quanto lo stesso non è delimitabile nell'ambito di un limite massimo di spesa;

ferma restando la decorrenza dall'anno 2017 dell'onere di 100.000 euro annui, previsto dal comma 4 dell'articolo 3 quale contributo finanziario obbligatorio annuale al bilancio del Segretario del Forum Internazionale dell'Energia – già versato dal nostro Paese negli anni passati –, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura dei restanti oneri recati dagli Accordi in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 3, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente aggiornando la decorrenza della relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 7 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3 (Copertura finanziaria).

- 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
- 2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

- 3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
- 4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), è valutato un onere di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 151.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
- 5. Per il *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 100.000 euro per l'anno 2017 e in 975.952 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e pari a un milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4609 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 »;

rilevato come la maggior parte dei cinque Trattati di cui si propone la ratifica incida direttamente sugli interessi del Paese, in quanto tre di essi riguardano altrettante organizzazioni internazionali già presenti sul territorio italiano: l'Organizzazione internazionale di

diritto per lo sviluppo (IDLO), il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e la Multinational Force and Observers (MFO), le quali hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese, che ora necessitano di essere rinegoziate, mentre il *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa intende attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

- 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
- *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017:
- b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;
- c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
- *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
- *e) Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*),

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

dalla sezione XVI della Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e dal paragrafo 27 del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

- 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
- 2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2017 e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
- 3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
- 4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), è **autorizzata la spesa di 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2017 e** valutato un onere di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
- 5. Per il *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 1.051.920 euro per l'anno 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e valutati complessivamente in 924.032 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 7. Agli oneri valutati di cui al comma 6 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

- 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno **2018**.
- 2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno **2018** e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno **2018**.
- 3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno **2018**.
- 4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), è valutato un onere di 100.000 euro **per l'anno 2017 e di 151.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018.**
- 5. Per il *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno **2018**.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 100.000 euro per l'anno 2017 e in 975.952 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e pari a un milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Soppresso.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Identico.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.





17PDL0056550*